



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia-Tempio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 4 DEL 15-04-2019**

**Oggetto: RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELLA PLASTICA SULL'AMBIENTE
NEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO : DIVIETO DI
UTILIZZO DI MATERIALI NON BIODEGRADABILI E NON
COMPOSTABILI**

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di aprile, il Sindaco **Francesco Lai**

PREMESSO CHE:

- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa di cui all'art.179 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., devono perseguire iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
- in particolare, i singoli Comuni hanno l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclo e recupero dei rifiuti prodotti, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da avviare in discarica;
- l'utilizzo di prodotti in plastica ha un prezzo altissimo in termini di compromissione dell'ambiente: negli ultimi anni l'utilizzo della plastica e delle microplastiche sta mettendo a repentaglio in modo irreparabile l'ambiente in cui viviamo, compromettendo soprattutto la vita negli oceani, nei mari e, in generale, in tutto il nostro delicato ecosistema;
- tutto il territorio costiero e gli specchi di acqua prospicienti il Comune di Loiri Porto San Paolo rientrano all'interno del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, che ha come obiettivo principale la tutela ambientale, con particolare riferimento alle acque di competenza ed alle spiagge;
- il 16/01/2018 la Commissione Europea ha adottato la "Strategia Europea per la plastica nell'economia circolare" (COM 2018-28), atta ad affrontare la questione delle microplastiche e frenare il consumo di plastica monouso non biodegradabile, al fine di promuovere il riciclaggio di tutti gli imballaggi di plastica nell'UE entro il 2030, e sviluppare materie prime alternative, al fine di contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi, dei fiumi, del territorio e di tutto l'ambiente;

- il 27/03/2019 la plenaria del Parlamento Europeo ha approvato definitivamente il divieto all'interno dell'Ue di utilizzare, a partire dal 2021, gli oggetti in plastica monouso come i piatti, le posate, le cannucce, i bastoncini per palloncini, e i *cotton fioc*, altamente inquinanti, stabilendo inoltre un obiettivo di raccolta delle bottiglie di plastica pari al 90% entro il 2029, e prescrivendo che , entro il 2025, il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che dovrà raggiungere il 30% entro il 2030;
- la Regione Puglia ha annunciato la messa al bando dalle proprie spiagge della plastica monouso e dei sacchetti di plastica ad eccezione, per il primo anno, delle bottigliette di plastica;
- L'Anci Sardegna ha invitato la Regione Sardegna a prevedere misure specifiche all'Interno dell'Ordinanza Balneare 2019 per ridurre l'utilizzo della plastica negli arenili dei comuni costieri sardi;
- ogni anno la popolazione europea genera circa 25 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica, e soltanto il 30% viene raccolta per essere riciclata;
- le materie plastiche rappresentano l'85% dei rifiuti presenti sulle spiagge, con implicazioni significative, oltre che sulla salute umana, anche su importanti settori economici, come il turismo e la pesca;
- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. cita all'art. 226/bis , lettere b) e c) i “divieti di commercializzazione delle borse di plastica”, così disponendo : “...è vietata la commercializzazione delle borse in plastica in materiale leggero...” aventi le caratteristiche nello stesso riportate; c) all'art.226/ter”*Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero*” dispone“*Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati....*”;

CONSIDERATO CHE:

- questa Amministrazione comunale, anche grazie all'apporto ed alla sensibilizzazione attuata dall'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo negli anni ha perseguito l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei propri cittadini e dei turisti visitatori del nostro comune, mirando alla tutela delle proprie spiagge, dei propri mari e dei propri beni ambientali in genere;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Loiri Porto San Paolo negli anni a venire mira a diventare un “Comune *Plastic Free*”, ossia libero dalla plastica;
- i costi di gestione dei predetti rifiuti ricadono interamente sui cittadini proprietari di immobili nel territorio comunale, sia in termini di costi dovuti allo smaltimento in discarica dei rifiuti plastici non conferiti correttamente nel circuito della raccolta differenziata, sia in termini di costi necessari per il mantenimento del decoro urbano con la rimozione di quelli illecitamente abbandonati sul territorio;

RITENUTO:

- opportuno e necessario assumere con urgenza le misure volte, alla riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica non biodegradabile, quali sacchetti da asporto, bicchieri, piatti, posate, contenitori, cannuce, fino al raggiungimento della completa loro eliminazione, disciplinando con la presente le modalità di asporto dei cibi, alimenti e beni di vario genere sull'intero territorio di questo Comune;

REPUTATO ragionevole concedere agli esercenti, operatori economici, supermercati etc. il tempo necessario al fine di smaltire le scorte in loro possesso;

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/4/2015 che modifica la Direttiva 94/62/CE per ciò che riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;
- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
- l' art.50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Al fine di prevenire l'abbandono indiscriminato dei rifiuti in plastica, di promuovere e incrementare il riciclo degli stessi e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica locale, e sulla base dei criteri di riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, **a decorrere dal 15 Giugno 2019:**

1. **agli esercenti attività commerciali e artigianali che operano nel territorio comunale, di carattere fisso e itinerante , è fatto esplicito divieto di utilizzare e/o fornire ai clienti sacchetti in plastica da asporto mono uso in materiale non biodegradabile.**
Dovranno essere utilizzati unicamente sacchetti biodegradabili e compostabili (a titolo esemplificativo: i materiali bioplastici di origine vegetale, cellulosa, carta, tela o fibre naturali).
Per i successivi 60 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente ordinanza, è consentito esclusivamente l'utilizzo delle scorte di magazzino , al fine della loro totale eliminazione;
2. **agli esercenti , sul territorio comunale, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di carattere fisso e itinerante quali titolari di esercizi di ristorazione, di bar, pizzerie, paninoteche , *takeaway*, e attività similari, aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi gli stabilimenti balneari e i chioschi), è imposto l'obbligo di distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannuce, mescolatori di bevande monouso in materiale biodegradabile e compostabile.**
E' consentito esclusivamente per i successivi 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'utilizzo delle scorte;
3. **agli esercenti di esercizi generi alimentari, quali supermercati, attività di vicinato etc. e ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla vendita di stoviglie per alimenti, è fatto esplicito divieto di vendita di qualsiasi materiale monouso in plastica ed altro materiale non biodegradabile quali piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannuce, posate, cotton fioc non biodegradabili, mescolatori di bevande.**

A decorrere da tale data sarà consentita la vendita esclusivamente di stoviglie e materiale biodegradabile. E' consentito esclusivamente per i successivi 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'utilizzo delle scorte;

4. **in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, eventi sportivi di qualsiasi genere, sagre, mercatini ed eventi simili, sia occasionali che periodici, è fatto esplicito divieto a commercianti, associazioni etc. di commercializzare e/o distribuire agli utenti e ai turisti sacchetti, nonché stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannucce, bastoncini mescolatori etc.) che non siano realizzati in materiale biodegradabile e compostabile;**
5. **i cittadini residenti e non, nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dovranno dotare e dovranno utilizzare, esclusivamente, sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto o altro materiale idoneo per legge;**
6. **ai cittadini residenti e non, e a tutti i visitatori di questo comune è fatto obbligo di utilizzare in tutte le spiagge del territorio di Loiri Porto San Paolo, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.**
7. **All'interno degli uffici comunali è fatto divieto di utilizzare materiale plastico monouso non biodegradabile e biocompostabile quali posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannucce;**

A V V E R T E

Ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, sarà comminata una sanzione pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art.6 della Legge n. 3 del 16/1/2003.

I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della L. 689/81.

A V V I S A

La Polizia Municipale, Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la locale Stazione dei Carabinieri, il corpo comunale dei Barracelli, e tutte le Forze di polizia sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;

Avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 gg. dalla pubblicazione.

D I S P O N E

che la presente ordinanza:

- sia resa nota a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale di Questo Comune
- sia trasmessa alla Prefettura di Sassari, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto di Olbia, al consorzio Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo, ai Responsabili di posizione organizzativa del Comune di Loiri Porto San Paolo, ciascuno per le rispettive competenze.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Francesco Lai

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-04-2019 al 02-05-2019

Lì 17-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
Francesco Lai